



Prot. n. 2 del 10.01.2025

**Parere n. 1
Anno 2025**

**IL COLLEGIO DI GARANZIA
SEZIONE CONSULTIVA**

Composta da

Avv. Enrico Lubrano - Presidente

Avv. Andrea Granzotto - Relatore

Avv. Antonio Lorito - Componente

Avv. Gabriele Pezzano - Componente

ha pronunciato il seguente

PARERE N. 1/2025

su richiesta di parere iscritta al R.G. prot. 4 del 19 dicembre 2024, presentata, ai sensi dell'art. 13, comma 8, dello Statuto del CIP e dell'art. 56 del Codice della Giustizia Sportiva del CIP, dal Presidente Federale della FINP prot. 527 del 19 dicembre 2024.

La Sezione

- Visto il decreto di nomina del Presidente del Collegio di Garanzia, prot. n. 5 del 20 dicembre 2024;
- vista la richiesta di parere presentata dal Presidente Federale della FINP prot. n. 527 del 19 dicembre 2024 trasmessa a questa Sezione in data 20 dicembre 2024;
- visto l'art. 56 del Codice della Giustizia Sportiva, in base al quale alla Sezione Consultiva spetta, tra l'altro, l'adozione di pareri su richiesta del CIP;
- visto l'articolo 3 del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport che definisce la competenza della sezione consultiva dell'organo *de quo*;
- esaminati gli atti e udito il relatore, Avv. Andrea Granzotto, ha rilasciato il seguente parere.

PREMESSE

Mediante la richiesta di parere prot. n. 527 del 19 dicembre 2024, la F.I.N.P. ha domandato un chiarimento in merito al parere n. 1 del 13 dicembre 2024, mediante il quale il Collegio di Garanzia, Sezione Consultiva ha chiarito (i) cosa debba intendersi per “effettiva attività paralimpica” che consente agli affiliati di conseguire il diritto di voto e (ii) la portata del requisito della “classificazione” al fine di poter esercitare l'effettiva attività paralimpica.

La sopra citata richiesta di chiarimento mira ad ottenere delucidazioni sul seguente punto: “*se si debbano considerare aventi di diritto di voto non solo le società che fanno regolare attività con atleti non classificati, ma anche le società*”

che fanno soltanto allenamento e tesseramento attivo finanche attività di inclusione e sviluppo in quanto attività promozionale, ma non partecipano ad attività in calendari federali, in quanto ciò sembrerebbe contrastare con i dettami dei succitati articoli [NDR artt. 4.1. e 4.2 dei Principi informativi C.I.P. e art. 18.2 dello Statuto F.I.N.P.]. Nel caso di risposta affermativa, vogliate altresì chiarirci che cosa si intende per tesseramento attivo”.

DIRITTO

Per rispondere agli ulteriori quesiti posti dalla F.I.N.P., si ritiene opportuno prendere nuovamente le mosse dai principi regolatori del diritto al voto da parte degli eventi diritto.

A tal riguardo, è pertanto necessario ribadire la portata dell'articolo 48, comma 1, della Costituzione, recante il principio del “suffragio universale”. Detto principio deve trovare applicazione e, conseguentemente, essere declinato, in tutti gli ambiti dell'Ordinamento nazionale, ivi pertanto incluso l'Ordinamento sportivo.

In linea generale pertanto, ove sussistano i requisiti, è necessario mirare a garantire la più ampia portata possibile all'esercizio del diritto di voto, in quanto espressione del principio del suffragio universale.

Oltre quanto sopra, è necessario soffermarsi brevemente su quanto emerso nel parere in merito alla portata della locuzione “effettiva attività paralimpica”. A tal riguardo, è stato chiarito che per effettiva attività paralimpica deve intendersi l'evento sportivo concretamente svoltosi, non rilevando ai fini della qualificazione come tale che l'evento rivesta carattere agonistico, non agonistico ovvero promozionale. Inoltre, per effettiva attività paralimpica va intesa l'attività svolta da Società e Associazioni sportive, Enti ed Organizzazioni finalizzata alla promozione dello sport paralimpico, al tesseramento degli atleti paralimpici ovvero a programmi di inclusione e sviluppo.

L'attività svolta dalle Società come sopra delineata riveste particolare rilevanza, in quanto trasposizione pratica dell'obiettivo di promozione della pratica sportiva costituzionalmente recepito all'art. 33, ultimo comma, della Costituzione (così come introdotto dall'art. 1, comma 1 della L. Cost. n. 1/2023), ai sensi del quale “*La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme*”.

Quanto sopra porta a ritenere che il significato di “effettiva attività paralimpica” declinato con riguardo alle società ben si coniughi con l'importanza rivestita dall'attività di promozione dello sport nell'ambito del nostro ordinamento.

In merito, si rileva altresì che non sembrerebbe emergere un contrasto con i dettami di cui agli artt. 4.1. e 4.2. dei principi C.I.P. e dell'art. 18.2. dello Statuto F.I.N.P., laddove gli stessi prevedono il diritto al voto per le società e le associazioni regolarmente affiliate che abbiano maturato un'anzianità di affiliazione di almeno 12 mesi precedenti alla data di celebrazione dell'Assemblea e che, nel suddetto periodo di anzianità di affiliazione, abbiano svolto effettiva attività sportiva paralimpica.

Orbene, prendendo le mosse dal principio del “suffragio universale” costituzionalmente previsto e dal concetto di “effettiva attività paralimpica” come delineata nel parere reso dal Collegio, si ritiene che possano considerarsi aventi diritto al voto anche le società svolgenti attività di allenamento, promozionale e di inclusione, anche alla luce del fine dalle stesse perseguito con riguardo alla promozione della disciplina sportiva, alle condizioni di seguito precisate.

Quanto sopra appunto nell'ottica di garantire a quanti più soggetti possibili di esercitare il diritto di voto costituzionalmente garantito, sempre a condizione che sussistano i requisiti previsti dalla normativa di riferimento, vale a dire l'avvenuta partecipazione a gare previste in programmi o calendari federali, così come statuito dagli artt. 4.1. e 4.2. dei Principi informativi del Comitato Italiano Paralimpico, ai sensi dei “*quali Hanno diritto a voto i Gruppi Sportivi delle Forze Armate, delle forze di Polizia civili o militari e del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco firmatari di apposite convenzioni con il CIP, le società professionistiche, ove esistenti, le*

associazioni e le società regolarmente affiliate e che risultano iscritte nel Registro di cui all'art. 5 comma 4 lett. u) dello Statuto del CIP e che abbiano maturato un'anzianità di affiliazione di almeno 12 mesi precedenti alla data di celebrazione dell'Assemblea, a condizione che, nel suddetto periodo di anzianità di affiliazione, abbiano svolto effettiva attività sportiva paralimpica stabilita dai programmi federali [N.D.R. Art. 4.1]. Le Federazioni Sportive Paralimpiche e le Discipline Sportive Paralimpiche, ai fini della definizione dell'attività svolta, dovranno stabilire i requisiti minimi di partecipazione per il riconoscimento del diritto di voto. A tal fine è da considerarsi attività sportiva paralimpica quella a carattere agonistico, non agonistico e promozionale svolta nell'ambito di programmi federali, non quella di mero avviamento allo sport (Inail – Istituti Scolastici – Unità spinali, Centri di riabilitazione, Casp etc) [N.D.R. Art. 4.2]” e dall'art. 18.2 dello Statuto della Federazione, ai sensi del quale “Hanno diritto al voto di base i rappresentanti dei Gruppi Sportivi firmatari di apposite convenzioni con il CIP, le società professionistiche, ove esistenti, le associazioni e le società regolarmente affiliate e che risultino iscritte nel Registro di cui all'art. 5 comma 4, lett. U) dello Statuto del CIP, e che abbiano maturato una anzianità di affiliazione di almeno 12 (dodici) mesi precedenti la data di celebrazione dell'Assemblea, a condizione che nel suddetto periodo abbiano svolto effettiva attività paralimpica territoriale e/o nazionale: intendendosi per tale la partecipazione a campionati o altre manifestazioni iscritte nei calendari ufficiali della Federazione nella stagione sportiva compresa nei 12 (dodici) mesi precedenti la data di indizione delle Assemblee. Il voto verrà attribuito a condizione che le iniziative abbiano avuto regolare svolgimento”.

Per quanto attiene il concetto di “tesseramento attivo”, si rappresenta che la locuzione non è intendersi correlata alle società, come sembrerebbe aver inteso la Federazione nella propria richiesta di chiarimenti.

Invero, il concetto di “tesseramento attivo” concerne la figura degli atleti e potrebbe configurarsi quale declinazione del termine “effettiva attività paralimpica”, sostanziandosi come regolare iscrizione dell'atleta stesso ad associazioni o società sportive affiliate a federazioni paralimpiche.

P.Q.M.

Concludendo, sulla base delle argomentazioni sopra esposte si ritiene possibile trarre le seguenti conclusioni:

(i) Anche le società che svolgono attività di inclusione, sviluppo e promozionale devono considerarsi aventi diritto di voto, in ragione della portata del principio del suffragio universale, ma soltanto a condizione che, come chiaramente statuito dalla normativa di riferimento sopra analizzata, abbiano svolto attività, anche non agonistiche, previste dal Calendario Federale.

(ii) Il “tesseramento attivo” non concerne le società, bensì gli atleti ed è da intendersi quale regolare iscrizione dell'atleta stesso ad associazioni o società sportive affiliate a federazioni paralimpiche.

Deciso nella camera di Consiglio in data 10 gennaio 2025.

Il Presidente

Avv. Enrico Lubrano

Il Relatore

Avv. Andrea Granzotto

Depositato in data 10 gennaio 2025